

D.L. 29/12/2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303.

Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

In vigore dal 30 dicembre 2022

1. All' *articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2022, n. 122* , in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».

2. All' *articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136* , relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».

3. All' *articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127* , le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

4. All' *articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* , le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

5. All' *articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91* , le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell' *articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78* e comunque non oltre il 30 giugno 2023».

6. I termini indicati nell' *articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130* , sono prorogati di un anno.

7. All' *articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234* , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all' *articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* .

8. All' *articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126* , le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».

9. All' *articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40* , le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all' *articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024* l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* . Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli *articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243* , nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.